



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
SETTORE V

Roma, 16 MAG. 2012

Prot. n. 0042433 S.I. 2254

Rif. prot. entrata n. 130112 del 29.12.2011

Risposta a nota n. 0503010/2011 del 15.12.2011

Al Presidente dell'Amministrazione
Provinciale di Firenze
Palazzo Medici Riccardi
Via Cavour, 1
50129 FIRENZE

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti
presso la Sezione Giurisdizionale
per la Toscana
Viale Mazzini, 80
50132 FIRENZE
Rif.to pos. V2011/01605

Alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti
per la Toscana
Via de' Servi, 17
50122 FIRENZE

Al Collegio dei Revisori dei Conti
dell'Amministrazione
Provinciale di Firenze
Palazzo Medici Riccardi
Via Cavour, 1
50129 FIRENZE

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica -
Ispettorato
Piazza S. Apollonia, 14
00153 ROMA

Alla Procura generale della Corte dei Conti
Via A. Baiamonti, 25
00195 ROMA

AS.

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali
Direzione centrale della Finanza Locale
Piazzale del Viminale, 1
00184 ROMA

Alla Regione Toscana
Giunta Regionale
Presidenza
Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

All'Ufficio Territoriale del Governo
Via Cavour, 1
50100 FIRENZE

OGGETTO: Verifica amministrativo-contabile alla Provincia di Firenze
(S.I. 2254 da citare sempre nella risposta).

Con la nota sopraindicata, codesto Ente ha fornito elementi di risposta in merito alle irregolarità (rilievi da 1 a 15) riscontrate in occasione della verifica in oggetto.

Dall'esame delle controdeduzioni pervenute si rileva che le questioni evidenziate in sede ispettiva, sintetizzate ai punti nn. 1, 7 e 12 dell'elenco rilievi, possono ritenersi definite.

Il superamento delle connesse irregolarità è ascrivibile ad idonei interventi correttivi già conclusi o concretamente avviati dall'Ente ispezionato, a condivisibili argomentazioni giustificative dell'operato dell'Ufficio, nonché ad assicurazioni di esatto adempimento, per il futuro, della normativa vigente in materia

Per quanto riguarda, invece, le problematiche contraddistinte dai punti sotto indicati, si esprimono le seguenti considerazioni.

- ✓ Necessità di adeguare le procedure di riaccertamento dei residui alle previsioni del regolamento di contabilità, al fine di verificare l'eventuale esistenza di partite creditorie inesigibili o di dubbia esigibilità (**rilievo n. 2**).

Nel prendere atto che codesto Ente ha dato mandato "a tutte le Direzioni, in coordinamento con la Direzione Servizi Finanziari, di avviare un'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza", si invita a riferire circa gli esiti del suddetto

raccertamento, attraverso la produzione di idonea evidenza documentale che sintetizzi le variazioni della consistenza dei residui, con particolare riferimento a quelli attivi.

- ✓ Gravi anomalie nella costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e la produttività del personale non dirigente: a) illegittimo inserimento di risorse aggiuntive di bilancio in assenza di una norma contrattuale nazionale di riferimento, per complessivi € 2.001.943 nel quadriennio 2004/2008; b) illegittimo incremento delle risorse decentrate, sulla base dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999, per complessivi € 5.015.666 nel periodo 2004/2010, in assenza dei presupposti previsti dalla norma ed allo scopo di finanziare emolumenti a carattere indennitario non riconducibili alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro; c) erronee modalità di determinazione del monte salari, da utilizzare quale base di calcolo per l'inserimento nel fondo degli incrementi previsti dalla disciplina contrattuale (**rilievo n. 3**).

In risposta alle osservazioni ispettive, codesto Ente ha elaborato un'ipotesi ricostruttiva del fondo, ora per allora, all'esito della quale ha rideterminato in 1.155.000 euro l'importo da recuperare.

La documentazione prodotta richiede alcune considerazioni.

Si precisa innanzitutto che, per il momento, non viene affrontata la questione delle modalità di utilizzo dell'art. 15, comma 5, del CCNL, cui verrà dedicata una specifica trattazione.

Come detto, codesta Provincia ha ricostruito retroattivamente i fondi dal 2004 al 2010, fondamentalmente aggiungendo una serie di voci che, in origine, non erano state considerate. Esse, in parte, hanno assorbito quegli incrementi che il referto ispettivo aveva rettamente tacciato di illegittimità.

In primo luogo, sono state evidenziate le risorse di cui all'art. 4, comma 2, del CCNL 5.10.2001 (*"importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000"*).

Tale prassi appare corretta. Il citato art. 4, comma 2, del CCNL 5.10.2001, infatti, utilizza una dizione (*"sono integrate"*) che non lascia spazio a discrezionalità circa l'inserimento o meno nel fondo della relativa provvista finanziaria.

Ugualmente, appare assentibile la decisione di applicare la Dichiarazione congiunta n. 14 al CCNL del 2004.

Quanto, invece, ai risparmi da straordinario, pur evidenziandosi la correttezza del ragionamento seguito, si segnala l'impropria allocazione delle relative risorse. I risparmi realizzati di anno in anno ed accertati a consuntivo, infatti, vanno inseriti nella componente di cui all'art. 15, comma 1, lett. m), del CCNL 1.4.1999. L'art. 14, comma 3, infatti, non rappresenta una voce di alimentazione del fondo.

Infine, con riferimento alle risorse inserite nel 2006 sotto la rubrica "*altre risorse di bilancio*", è opportuno riportare il ragionamento seguito da codesta Provincia nelle controdeduzioni: "nell'anno 2006 vi è un consistente incremento del fondo senza tuttavia fare riferimento all'utilizzazione delle opportunità offerte dall'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 ... Si propone pertanto di attribuire al fondo 2006 le risorse di cui all'art. 15, comma 5".

Sostanzialmente, codesto Ente intende rubricare *ex novo* come risorse ex art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 quelle che, all'epoca, furono "impropriamente" qualificate come "*altre risorse di bilancio*".

Tale ragionamento non appare pienamente condivisibile, per le ragioni di seguito esposte.

Nel fondo 2006, come detto, erano stati inseriti, alla voce "*altre risorse di bilancio*", € 1.308.503.

Nell'annualità precedente (2005), invece, la parte variabile constava, tra l'altro, delle seguenti due voci:

- | | |
|---|------------|
| 1) art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999: | € 987.410; |
| 2) altre risorse di bilancio: | € 446.798, |

per un totale di **euro 1.434.208**.

Nel 2007, invece, è presente la sola voce di cui all'art. 15, comma 5, per euro 821.149.

In sostanza, anche a volere adottare l'ipotesi massimamente favorevole per codesto Ente, le evidenze documentali inducono a ritenere che nel 2006 le due voci, distinte nell'anno precedente, siano state accorpate (l'importo è simile).

Di conseguenza, ove anche si voglia ricondurre una parte dello stesso importo complessivo alle previsioni dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999, appare equo che esso venga fissato in misura non superiore a quello del 2005 (€ 987.410) e che la parte restante [€ 1.308.503 - (minus) € 987.410 = € 321.093] venga assoggettata a recupero.

In tal modo, la somma complessiva da recuperare si eleva a complessivi € 1.474.793,46 (€ 1.153.700,46 + € 321.093).

Ovviamente, trattandosi di un'esegesi (quella proposta da questo Ufficio) comunque favorevole a codesta Provincia (la quale si fonda esclusivamente sulla considerazione che nel 2006, a differenza degli esercizi precedenti e successivi, il fondo non contemplava importi ex art. 15, comma 5), resta ferma ogni diversa valutazione da parte della competente Procura regionale presso la Corte dei conti.

Si prende atto, altresì, che codesto Ente ha già implementato le procedure di recupero.

Anche su tale punto, si riporta un passo delle controdeduzioni: "l'Ente intende recuperare l'importo arrotondato di € 1.155.000,00 attraverso una riduzione dell'utilizzo dei fondi, iniziando da quello dell'anno 2010, in cui sono presenti alcune somme non ancora liquidate che ammontano ad arrotondati € 55.000, e proseguendo col 2011 fino al 2020, recuperando € 110.000 per ciascun anno".

Premesso che, alla luce di tutto quanto sin qui detto, l'importo ancora da recuperare (detratti € 55.000) sarebbe pari ad € 1.419.793,46 [€ 1.474.793,46 – (*minus*) € 55.000] e che, di conseguenza, l'importo annuale da recuperare (arrotondato) sarebbe pari ad € 142.000, suscita rilevanti perplessità l'orizzonte temporale (decennale) ipotizzato, che appare eccessivamente dilatato.

L'art. 40, comma 3-*quiquies*, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede, infatti, che l'obbligo di recupero venga adempiuto "nell'ambito della sessione negoziale successiva". Tale principio viene temperato nei casi in cui la consistenza della somma non consenta un recupero in un solo esercizio.

Tuttavia, deve essere comunque prescelto un lasso di tempo congruo e coerente con la primaria esigenza di ripristino della legalità, attraverso il sollecito rientro nelle casse dell'Ente delle somme illegittimamente fuoriuscite.

Nel caso di specie, si ritiene che un periodo quinquennale sia maggiormente adeguato al perseguimento della suddetta esigenza.

Resta salva, ovviamente, anche sotto tale aspetto, ogni diversa valutazione da parte della competente Procura regionale presso la Corte dei conti.

Quanto alle concrete modalità di recupero, dalle controdeduzioni si evince che codesta Provincia ha scelto la strada (prevista dal già citato art. 40, comma 3-*quiquies*, del D.Lgs. n. 165/2001), della proporzionale decurtazione dei fondi di prossima costituzione.

Sul punto, va precisato che, per questa come per le altre ipotesi di recupero cui si farà cenno in seguito, esso dovrà realizzarsi a carico della parte stabile del fondo. Ciò al fine di evitare

comportamenti elusivi degli obblighi di legge, il che potrebbe avvenire nel caso in cui la parte variabile del fondo fosse artatamente sovradimensionata al fine di renderla capiente per il recupero stesso.

L'obbligo di recupero, ovviamente, dovrà tenere conto delle concorrenti limitazioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, il quale dispone che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*.

Di conseguenza, il procedimento di costituzione del fondo 2011 dovrà snodarsi nei seguenti passaggi (cfr. anche circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 12/2011):

- a) determinazione del monte delle risorse decentrate in misura non superiore al 2010;
- b) riduzione in misura proporzionale al numero dei soggetti cessati dal servizio;
- c) recupero (totale o in quota parte) delle somme indebitamente inserite nelle annualità pregresse, in applicazione dell'art. 40, comma 3-*quinquies*, del D.Lgs. n. 165/2001.

Infine, dovrà essere fornita a questo Ufficio idonea evidenza documentale degli atti provvedimenti nei quali si è concretizzato il proposito di procedere a recupero, che, allo stato, appare una mera dichiarazione d'intenti.

Va ora affrontata la questione delle modalità di utilizzo dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 (parte variabile), oggetto di un specifico punto del rilievo (lett. b).

Il referto ispettivo, in merito, si è così espresso: *"Non risulta che l'Ente abbia effettuato alcuna valutazione circa i presupposti di ammissibilità degli incrementi ex art. 15, comma 5, parte variabile, che desse conto del rispetto delle regole previste dalla norma contrattuale, come interpretata dall'ARAN"* nel parere 499-15L1.

"Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed in base alla analisi dei documenti acquisiti, è emerso che le predette risorse aggiuntive variabili sono state automaticamente inserite nei fondi ante 2009".

Codesta Provincia, di contro, nelle controdeduzioni espone, anno per anno, l'evoluzione del proprio sistema di "individuazione preventiva degli obiettivi e di verifica del loro svolgimento", distinguendo tra:

- obiettivi di sviluppo;

- obiettivi di mantenimento.

Inoltre, in un apposito allegato (1/B) alle controdeduzioni, vengono anche indicati i progetti che sarebbero stati attivati.

A fronte di analoghe contestazioni, operate nei confronti di altri Enti del comparto, questo Ufficio si è sempre pronunciato negativamente circa la possibilità di giustificare, ora per allora, l'inserimento nel fondo di importi aggiuntivi, direttamente prelevati da bilancio.

Per essere ancor più chiari: non sussiste alcun obbligo, in caso di espletamento delle diverse attività da parte dei dipendenti provinciali, di incentivare le stesse attraverso somme da bilancio, che vanno ad incrementare (nel caso di specie: in maniera molto consistente) il monte delle risorse decentrate.

Affinché ciò possa avvenire, è necessario seguire una procedura "aggravata" (egregiamente descritta dall'ARAN nel già citato parere 499-15L1) che si dipana nelle diverse fasi che la stessa Agenzia individua e che appare coerente con i presupposti di eccezionalità che devono caratterizzare l'applicazione della norma. Quest'ultima infatti, rappresenta pur sempre un'eccezione al principio cardine per cui la consistenza dei fondi è definita dai contratti collettivi di livello nazionale.

Tanto premesso, nel caso di specie va riconosciuto, a beneficio di codesto Ente, da un lato, che le concrete modalità applicative della norma si sono man mano evolute e sono apparse sempre più rispondenti agli obblighi di legge; dall'altro, che i progetti enumerati appaiono in massima parte coerenti con i caratteri di innovatività che devono presiedere all'applicazione dell'istituto.

Alla luce di tutto quanto detto, a parere dello scrivente sussistono le condizioni affinché la questione venga rimessa alla prudente valutazione della Procura regionale presso la Corte dei conti, a beneficio della quale si segnalano, come ausilio interpretativo, le considerazioni formulate, su di un'analogo fattispecie, dalla Corte dei conti, Sezione Campania, nella sentenza di condanna n. 1808/2011.

- ✓ Mancato rispetto dei principi di selettività meritocratica previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali, con conseguente attribuzione generalizzata del beneficio economico, peraltro riconosciuto con decorrenza retroattiva (rilievo n. 4).

Anche alla luce delle controdeduzioni, continuano a suscitare forti riserve le modalità di espletamento della progressione economica orizzontale attivata nel 2006.

Infatti, la circostanza che essa abbia riguardato, nella sostanza, la totalità dei dipendenti, esclude *in nuce* l'effettiva applicazione di reali principi di selettività meritocratica.

Si rammenta che l'uso distorto dell'istituto contrattuale ha già formato oggetto di censura nella sentenza della Corte dei conti, Sezione Basilicata, n. 123/2010, la quale offre interessanti spunti anche per quanto riguarda l'eventuale prescrizione del danno erariale.

Il Giudice contabile, infatti, si premura di chiarire che *“gli importi sono stati corrisposti a regime ed inglobati nel nuovo trattamento stipendiale con pagamento alla data del giorno 25 di ogni mese”*.

Quanto, infine, alla decorrenza retroattiva assegnata alle progressioni economiche orizzontali, si fa rinvio al parere ARAN citato nel referto ispettivo (pagg. 85-87).

- ✓ Parziale erogazione dei compensi per produttività sulla base di meccanismi automatici (mera presenza in servizio), in violazione della normativa vigente (**rilievo n. 5**).

Si prende atto che *“dall’anno 2009 ... la divisione in quote del premio di produttività è stata superata e l’intero premio è stato liquidato sulla base della valutazione riportata da ciascun dipendente”*.

Restano confermati i motivi di rilievo per il periodo pregresso.

Infatti, la corresponsione di compensi per produttività *“sulla base di automatismi comunque denominati”*, oltre ad essere espressamente vietata dal legislatore (cfr. art. 18 del CCNL 1.4.1999, come modificato dall’art. 37 del CCNL 22.1.2004), è stata anche ripetutamente stigmatizzata da una copiosa e, diremmo, unanime giurisprudenza contabile. È sufficiente richiamare:

- Sezione Campania, sentenza n. 79/2001;
- Sezione II Appello, n. 44/2003;
- Sezione Lombardia, n. 457/2008;
- Sezione Lazio, n. 59/2010;
- Sezione III Appello, n. 853/2010.

In particolare, quest’ultima sentenza, raccogliendo una decennale evoluzione giurisprudenziale, ha incisivamente qualificato l’erogazione del premio di produttività sulla base dei soli elementi della presenza in servizio, del grado di responsabilità e dell’assenza di sanzioni (*“a pioggia”*) come *“una scelta non solo contra legem ma rivelatasi anche illecita e produttiva di danno”*.

- ✓ Gravi illegittimità nell’attribuzione di alcuni compensi a carattere indennitario (**rilievo n. 6**).

Codesto Ente, dopo avere riconosciuto la fondatezza delle osservazioni formulate in sede ispettiva, segnala alcune iniziative adottate per ricondurre la materia, per il futuro, nell'alveo della contrattazione collettiva nazionale.

Infine, le controdeduzioni sul punto così si concludono: “La somma individuata dal MEF come grave irregolarità e pari ad euro 949.923 sarà comunque recuperata a carico del fondo, per effetto della riduzione nell'utilizzo dei fondi futuri dal 2010 al 2020, con un recupero complessivo ipotizzato al punto 3) che precede pari ad euro 1.155.000 e quindi comprensivo della somma in questione”.

Tale ragionamento appare condivisibile.

Diversamente opinando, infatti, si potrebbe determinare una duplicazione dei recuperi.

Tuttavia, si coglie l'occasione per ribadire che:

- a) l'importo da recuperare è leggermente superiore a quello quantificato da codesto Ente;
 - b) il termine decennale prescelto appare incongruo;
 - c) sarà necessario tenere conto delle concorrenti limitazioni di cui all'art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78/2010.
- ✓ Mancata indicazione delle condizioni (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione) previste dall'art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 (**rilievo n. 8**).

Codesto Ente effettua un generico rinvio a “le deduzioni espresse in relazione all'incremento del fondo del comparto ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999”, che si ritiene “possano supportare anche l'incremento del fondo della dirigenza effettuato ai sensi dell'art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999”.

Nel far rinvio, sul punto, alle considerazioni già espresse per il rilievo n. 3, appare scarsamente condivisibile, a giudizio di questo Ufficio, la pretesa di volere acriticamente equiparare i miglioramenti dei servizi richiesti al personale del comparto con *“l'incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza”* di cui parla l'art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999.

Sarebbe stata necessaria, da parte di codesto Ente, l'adozioni di prassi operative ben più rispettose della norma suddetta, la quale, viceversa, è stata utilizzata per concedere alla compagine dirigenziale incrementi retributivi ben superiori a quelli previsti dai Contratti collettivi nazionali che si sono succeduti nel periodo.

Per affinità di materia, si fa rinvio, sul punto, alle considerazioni espresse dalla Corte dei conti, Sezione Lazio, nella sentenza n. 714/2011.

- ✓ Illegittima inclusione di alcune voci retributive nel monte salari della dirigenza, causa di una sovrastima della base di calcolo per gli incrementi previsti dai diversi contratti collettivi nazionali, con un maggiore esborso per complessivi € 95.745 (**rilievo n. 9**).

Si resta in attesa dei provvedimenti nei quali si è concretizzata l'intenzione di procedere a recupero delle somme indebitamente inserite nel fondo, come ricalcolate da codesto Ente.

- ✓ Superamento dei limiti percentuali massimi previsti dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato (**rilievo n. 10**).

Con specifico riferimento agli incarichi extra dotazione organica, questo Ufficio ha sempre interpretato il limite del 5% in maniera restrittiva, nel senso che la base di calcolo va individuata nella dotazione organica dirigenziale, se si nomina un dirigente, e nei direttivi, se si nomina un direttivo.

Codesta Provincia, invece, accoglie l'interpretazione più estensiva e riferisce la percentuale del 5%, in caso di nomina dei dirigenti, "alla dotazione organica dei posti di qualifica non solo dirigenziale, ma anche direttiva, cioè appartenente alla cat. D".

Si segnalano le non auspicabili conseguenze alle quali può condurre tale esegesi, che si fa forte dell'equivocità del dettato normativo.

Infatti, nel caso di un ente con un'area direttiva sovradimensionata, o comunque particolarmente voluminosa, si potrebbe determinare l'esito paradossale di poter nominare un numero di dirigenti extra dotazione organica anche superiore a quelli di ruolo, il che, a giudizio dello scrivente, non corrisponde alla *ratio* della norma ed alla costante giurisprudenza costituzionale, che ravvisa negli incarichi fiduciari caratteri di eccezionalità.

- ✓ Illegittima attribuzione contestuale di quattro incarichi di direzione generale, in due casi a favore di dirigenti già in servizio presso l'Ente e previamente collocati in aspettativa, con un indebito esborso pari a complessivi € 1.034.161 (**rilievo n. 11**).

Le controdeduzioni proposte appaiono inconciliabili con le risultanze emerse in sede ispettiva.

Codesto Ente, infatti, ha deciso (illegittimamente) di affidare ad un "Collegio di Direzione Generale" una funzione che, invece, l'ordinamento degli Enti locali (art. 108 TUEL) dispone sia svolta da un organo monocratico.

Le stesse modalità di determinazione della retribuzione appaiono consimili a quelle previste dalla legge per la figura (unipersonale) del Direttore generale.

Infine (su questo punto, invero, le controdeduzioni appaiono piuttosto evasive) non si riesce a reperire nessuna ragione logica, prima ancora che giuridica, in forza della quale soggetti già

investiti della qualifica dirigenziale possano essere collocati in aspettativa per essere investiti di un nuovo incarico dirigenziale, questa volta a tempo determinato, molto più oneroso del precedente.

A parere di chi scrive, si ravvisano, nel caso di specie, evidenti e rilevantissimi profili di illegittimità.

Quanto all'importo dell'eventuale danno erariale, la relazione ispettiva l'ha già condivisibilmente quantificato in complessivi € 1.034.161.

Peraltro, ferma restando ogni diversa valutazione da parte della competente Procura regionale presso la Corte dei conti, appare assentibile che, come ventilato nelle controdeduzioni, da tale importo vengano detratte le somme corrisposte a titolo di arretrato contrattuale e di conguaglio retribuzione di risultato.

- ✓ Indebito utilizzo del trattamento retributivo dei dirigenti assunti con contratto a termine quale parametro di riferimento per l'applicazione della c.d. "clausola del galleggiamento", con conseguente irregolare incremento della base di calcolo per la liquidazione dei diritti di rogo, per complessivi € 151.098 (rilievo n. 13).

Sul punto, codesto Ente così si esprime: "Dal momento che, come indicato al precedente n. 10, i soggetti titolari dell'incarico di "Direttore Generale di Coordinamento - e non fra l'altro, si noti, di "Direttore generale" erano dei veri e propri Dirigenti che ricoprivano posti presenti nella dotazione organica della dirigenza per tutti gli anni considerati, anche il presente rilievo viene a decadere in tutto o in parte".

Innanzitutto, tali argomentazioni sono state già confutate in sede di esame del rilievo n. 10, alla cui trattazione si rinvia.

In ogni caso, le controdeduzioni non appaiono conferenti con la sostanza del rilievo, che si basa sull'impossibilità di parametrare la c.d. "indennità di galleggiamento" al trattamento retributivo dei dirigenti assunti a tempo determinato, sia che tale assunzione venga ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 108 (come nel caso di specie), sia che essa debba essere fatta risalire, invece, all'art. 110 del TUEL.

Le ragioni di tale preclusione discendono innanzitutto dal fatto che, il più delle volte, il trattamento di cui beneficiano i dirigenti fiduciari è fissato in maniera onnicomprensiva, sicché neppure è possibile enucleare, ai fini di un raffronto, la componente "retribuzione di posizione".

Inoltre, in senso sfavorevole all'accoglimento della tesi di codesto Ente militano anche le considerazioni esposte dalla Ragioneria Generale dello Stato nella nota prot. n. 0012278 del 3.2.2011, citata nel referto ispettivo, che qui sinteticamente si riportano: "*Il riferimento per la parificazione della retribuzione del Segretario Comunale non può che essere quello della funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza...*"

La figura del Segretario comunale trova la propria remunerazione unicamente circoscritta nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, che a sua volta contiene, per il solo istituto del galleggiamento, il preciso riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente degli enti locali e alle entità retributive ivi fissate.

Ove così non fosse, si avrebbe una situazione di assoluta incertezza in ordine all'entità della retribuzione massima del Segretario, che potrebbe lievitare a dismisura – con effetti sensibilmente onerosi – avendo come riferimento retribuzioni prive di tetti predeterminati”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ribadiscono le osservazioni ispettive, che hanno quantificato l'indebito esborso in complessivi € 151.098.

- ✓ Disallineamento tra i crediti ed i debiti reciproci iscritti nel bilancio della Provincia ed in quello di alcune società partecipate (**rilievo n. 14**)

Si invita a riferire circa gli esiti della “procedura di verifica dei debiti/crediti e di conciliazione degli stessi da presentare in sede di Conto Consuntivo”, che codesto Ente afferma di volere attivare “in accordo con l'ufficio Partecipate”.

- ✓ Irregolare affidamento di servizi alla società “Florence Multimedia S.r.l.”, per un importo superiore a quello previsto dai relativi contratti di servizio ed in violazione dei principi previsti in materia (**rilievo n. 15**).

Per quanto attiene al primo aspetto del rilievo (la mancanza di un contratto di servizio), codesto Ente riferisce che “in esito ad ulteriori ricerche, con la collaborazione delle direzioni interessate, si è accertato che nel quadriennio 2006/2009 sono stati contrattualizzati, nella forma di contratto, convenzione, disciplinare di servizio, affidamenti al lordo per Euro 9.213.644,69”.

Ovviamente, non essendo stata prodotta alcuna evidenza documentale a supporto di quanto asserito, si può solo prenderne atto.

Piuttosto, sarebbe interessante sapere quale grado di contezza abbia avuto l'Organo Consiliare di questi affidamenti “complementari” il cui importo, a ben vedere, triplica quello dei “Contratti di servizio base”.

In ogni caso, esso non giustifica l'intero corrispettivo dei servizi assegnati “*extra ordinem*”.

La parte residua viene da codesto Ente ricondotta ad altre fattispecie piuttosto evanescenti (“integrazioni economiche di precedenti contratti” o “affidamenti con contestuale approvazione di un progetto contenente gli elementi essenziali della prestazione”).

Quanto alla mancata valutazione della congruità dei prezzi dei servizi offerti, ugualmente ci si limita a prendere atto che “le prestazioni richieste ... non traducendosi in un prodotto finito presente sul mercato ma piuttosto in un insieme di azioni e servizi non comparabili semplicemente o singolarmente, si è ritenuto potessero essere meglio espletate con la forma dell'autoproduzione”.

Alla luce di quanto esposto, si invita codesto Ente a fornire ulteriori elementi in ordine ai rilievi ancora da regolarizzare, al fine di consentire a questo Ufficio di effettuare le valutazioni conclusive sulla presente trattazione.

L'Ispezzore Generale Capo

